

Riscossione. La richiesta entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario

Stop all'iscrizione a ruolo dopo l'istanza di dilazione

Rosanna Acierno

È illegittima e, dunque, nulla l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte e sanzioni nella misura del 30% operata dall'amministrazione finanziaria qualora il contribuente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, ne abbia chiesto la rateazione e abbia provveduto a pagare la prima rata.

Per un eventuale riconoscimento di legittimità dell'iscrizione a ruolo, infatti, spetta allo stesso ufficio provare, attraverso la **relata di notifica**, la data in cui il contribuente ha ricevuto l'avviso bonario e dalla quale decorre il termine di 30 giorni per poter accedere alla possibilità del pagamento rateale e della riduzione al 10% delle sanzioni comminate. È quanto emerge dalla sentenza 3453/34/2014 della Ctr Lombardia.

La pronuncia trae origine da un avviso bonario (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) emesso dall'ufficio delle Entrate nei confronti di una Srl per carente versamento Ires. Riconosciuto il proprio debito e optando per il pagamento dilazionato, la società provvedeva a versare la prima rata entro il termine dei 30 giorni dalla notifica della predetta comunicazione, beneficiando così al tempo stesso anche della riduzione delle sanzioni

al 10% anziché al 30%. Ritenendo tuttavia tardivo il pagamento della prima rata, l'ufficio iscriveva a ruolo l'importo ancora dovuto a titolo di Ires (al netto della prima rata già versata) e le sanzioni dovute non più nella misura del 10% ma del 30 per cento. Raggiunta dalla cartella di pagamento, la società ha impugnato l'iscrizione a ruolo in Ctp, che ne ha accolto il ricorso. Secondo il collegio di primo grado, l'ufficio non era riuscito a provare l'esatta data di notifica dell'avviso bonario da cui sarebbe dovuto decorrere poi il termine di 30 giorni per poter accedere all'agevolazione della riduzione delle sanzioni nella misura del 10% anziché del 30 per cento.

Il Fisco ha impugnato la sentenza di primo grado in Ctr, contestandone la scarsa motivazione e ribadendo, al contempo, la tardività del pagamento della prima rata da parte della società avvenuto oltre i 30 giorni dalla notifica dell'avviso bonario e, dunque, la non spettanza della riduzione delle sanzioni nella misura del 10 per cento.

Il collegio ha respinto l'appello e confermato la nullità della iscrizione a ruolo e, di conseguenza, l'illegittimità della cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva concesso

all'ufficio un rinvio dell'udienza, invitandolo a produrre la relata di notifica da cui si evincesse l'effettiva data di notifica dell'avviso bonario. Tuttavia, nonostante tale rinvio, l'amministrazione finanziaria non aveva prodotto nulla di quanto fosse stato richiesto.

Secondo i giudici della Commissione regionale, pertanto, in carenza di una prova certa circa la data di avvenuta notifica, la richiesta di dilazione da parte del contribuente dell'avviso bonario è regolare e consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni. In caso di controversia, spetta comunque all'ufficio provare l'effettiva data di ricevimento della comunicazione bonaria da parte del contribuente mediante la produzione della relata di notifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

